



**CONCILIA LEX<sup>®</sup>**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

Ischr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

N. R.G. 2016/61

TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE

- Sezione Prima Civile -

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 61/2016

Il Giudice designato, dott. Gustavo Danise,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/06/2016,

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

Dalle prospettazioni delle parti e della documentazione allegata si evince che sussiste una evidente connessione oggettiva oltre che soggettiva tra l'odierno giudizio di opposizione a D.I. e quello introdotto dagli odierni opposenti innanzi al Tribunale di Roma avente ad oggetto l'accertamento negativo del debito fondato sui medesimi rapporti bancari per i quali la ..... ha agito qui in sede monitoria.

Ai fini della riunione tra due cause, si applica il criterio della prevenzione di iscrizione a ruolo; considerato che con riferimento al giudizio di opposizione a Decreto ingiuntivo, la litispendenza decorre dalla data del deposito del ricorso *ex art. 633 c.p.c.*, l'odierno giudizio è da considerarsi più antico rispetto a quello introdotto innanzi al Tribunale di Roma, ove l'atto di citazione è stato notificato alla ..... dopo che quest'ultima aveva incardinato il procedimento monitorio.

Ne consegue che il Tribunale di Roma, al limite, su sollecitazione delle parti, dovrebbe ordinare la trasmissione degli atti allo scrivente Tribunale ai fini della riunione e non viceversa, come richiesto dagli opposenti.

L'eccezione di incompetenza territoriale è da rigettare; il foro convenzionale di Roma è stato previsto solo se a proporre l'azione fosse stato il correntista; diversamente, per le controversie introdotte dalla Banca si prevedono i criteri ordinari e nel caso di specie la ..... ha promosso l'azione innanzi al Foro del domicilio del convenuto, considerato che la società opponente ha la propria sede legale in Roccapiemonte.

Nel merito l'opposizione è fondata solo parzialmente su prova scritta; si eccepisce infatti la presunta applicazione da parte della ..... di tassi usurari nei due conti correnti su cui si è verificato il saldo passivo; in dettaglio, nell'atto di citazione si indicano analiticamente i semestri in cui sarebbero stati applicati interessi usurari e si offre persino una quantificazione dell'importo complessivo illegittimamente applicato dalla ....., pari ad € 238.525,74.

Chiaramente la prospettazione degli opposenti dovrà trovare un riscontro dall'istruttoria processuale, ma in questa fase sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione parziale del D.I. ai sensi della seconda parte del comma 1 dell'art. 648 c.p.c. per la somma non contestata pari ad € 382.247,43 (importo del D.I. - € 238.525,74).

La Banca opposta ha eccepito il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione *ex D. Lgs. N. 28/10*. In base all'orientamento espresso recentemente dalla S.C di Cassazione, nei giudizi di opposizione a D.I. la condizione di procedibilità deve essere adempiuta dalla parte attrice in senso processuale, quindi dagli opposenti.



**CONCILIA LEX<sup>®</sup>**  
**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

**Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia**

Si concedono comunque i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., richiesti dalle parti, per l'ipotesi in cui fallisca il tentativo di mediazione. P.Q.M.

Visto l'art. 648 co. 1 seconda pt., c.p.c., concede la provvisoria esecuzione parziale del D.I. opposto per l'importo di € 382.247,43 oltre interessi legali come previsti nel D.I. e con riduzione della metà delle spese giudiziali come liquidate in D.I.

Visto l'art. 5 D. Lgs. 28/10, onera gli oppositori di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria entro il termine perentorio di gg 15 dalla comunicazione della presente ordinanza.

In caso di fallimento della mediazione, concede i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. a decorrere dal 01.04.17 e fissa udienza di discussione sulle istanze istruttorie per il 01.03.18.

Si comunichi.

Nocera Inferiore, 2 novembre 2016

Il Giudice  
dott. Gustavo Danise